

Tirocini formativi e di orientamento: ADAPT free webinar FAQs

a cura di Francesca Fazio, Michele Tiraboschi

I tirocini formativi e di orientamento sono al centro di importanti cambiamenti che stanno creando non pochi problemi interpretativi e operativi agli addetti ai lavori e agli stessi tirocinanti. Come spiegato in un bollettino speciale dedicato, lo scorso dicembre la Corte Costituzionale (sentenza n. 287/2012) ha dichiarato illegittimo l'articolo 11 del decreto legge n. 138 del 2011, perché invasivo delle competenze assegnate alla potestà legislativa delle Regioni, la maggior parte delle quali tuttavia non possiede una disciplina autonoma. Lo scorso 24 gennaio Governo e Regioni hanno approvato in Conferenza Unificata le Linee Guida di attuazione della riforma Fornero.

Rimandando al free webinar ADAPT del prossimo 31 gennaio 2013 il commento dettagliato delle Linee Guida, pubblichiamo ora le risposte alle domande pervenute in occasione del webinar di approfondimento dello scorso 11 gennaio 2013.

Nuovi quesiti e domande in materia possono essere inviati via twitter a:

y@francesca_fazio **y**@Michele_ADAPT

* * * * *

(I) Quadro normativo di riferimento

1. Cosa accade alla normativa regionale già esistente una volta definito l'Accordo Stato-Regioni?

Nulla. Le Linee Guida non hanno forza vincolante fino a quando non saranno recepite dalla singola Regione. Continua pertanto a trovare applicazione la normativa regionale allo stato vigente. L'accordo per la definizione di Linee Guida condivise in sede di Conferenza Stato-Regioni (previsto dall'art. 1, comma 34, l. n. 92 del 28 giugno 2012) ha il solo fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento e un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome al fine dell'esercizio delle rispettive potestà legislative e amministrative quando e se saranno esercitate. Le Regioni e Province autonome che possiedano una normativa in contrasto con gli standard minimi delle Linee Guida dovranno recepire le stesse con un nuovo intervento normativo, resta comunque inalterata la facoltà di fissare disposizioni di maggiore tutela.

2. Quale è il quadro normativo cui attenersi nelle Regioni prive di normativa regionale e alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale? In che modo si può intendere che la

sentenza della Corte Costituzionale n 287 abbia reso "nulla" anche la legge Treu, in materia di tirocini?

La situazione venutasi a creare in seguito alla sentenza costituzionale di illegittimità dell'art. 11, d.l. n. 138/2011 – che a sua volta rimandava, per quanto non espresso, alla l. n. 196/1997 – è, nelle regioni prive di regolamentazione, quella di un vero e proprio vuoto normativo. In assenza di regolamentazione regionale pare ragionevole fare riferimento alle Linee Guida approvate dalla Conferenza Unificata lo scorso 24 gennaio.

3. Quali sono le conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11 del D.L. 138/2011 espressa dalla sentenza n. 287 della Corte Costituzionale sugli stage per i neolaureati? In particolare, se un ragazzo ha effettuato uno stage di 6 mesi può alla luce della sentenza ottenere una proroga? Il vuoto normativo determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale potrebbe consentire in astratto, nelle sole regioni prive di apposita disciplina, una ipotesi come quella prospettata. Pare tuttavia ragionevole attestarsi su quando dicono le Linee Guida che saranno sicuramente parametro di riferimento utilizzato da ispettori del lavoro e magistrati per valutare la genuinità del tirocinio.

4. I tirocini avviati dopo l'uscita della sentenza di dicembre 2012, sono regolari?

Sì, ma solo se attivati e attuati in conformità alle norme regionali di riferimento là dove esistenti (vedi S. Facello, F. Fazio, *La mappa aggiornata dei tirocini formativi e di orientamento in Italia*, in *Boll. spec. ADAPT* n 1/2013).

(II) Indennità di partecipazione

5. Cosa prevedono le Linee Guida circa il compenso del tirocinante? E quale indicazione è data nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione?

La l. n. 92 del 28 giugno 2012, all'art. 1, comma 34, prevede l'obbligatorietà del riconoscimento di una congrua indennità al tirocinante, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. Le Linee Guida approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni lo scorso 24 gennaio chiariscono che l'indennità è da considerarsi congrua se di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili. Le Regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa potranno prevedere un minimo più alto. L'intesa sul testo è stata infatti accompagnata da una dichiarazione in cui le Regioni si impegnano a prevedere un rimborso minimo di 400 Euro nelle proprie normative (la Toscana ha già previsto 500 euro mensili).

Nel caso il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione (stante la clausola di invarianza finanziaria, salvo successive norme di finanziamento), le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative. Resta comunque ferma la facoltà delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

6. Anche alla luce della differenziazione tra diverse tipologie effettuata dalla circolare n. 24/2011 del Ministero del Lavoro, a quali tipologie si applica l'indennità di partecipazione?

Il campo di applicazione delle Linee Guida esclude i tirocini curriculari, i tirocini per la pratica professionale e per l'accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali (ad esempio quelli promossi dalla Commissione Europea come il progetto Leonardo), i tirocini per extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso e i tirocini estivi. Il campo di applicazione delle Linee Guida riguarda esclusivamente i tirocini formativi e di orientamento (per soggetti con titolo di studio conseguito entro e non oltre 12 mesi), i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro per disoccupati (anche in mobilità), inoccupati e lavoratori in

regime di cassa integrazione e i tirocini in favore di disabili, persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991 e immigrati, richiedenti asilo politico e protezione internazionale. È a queste tipologie di tirocini che si applica l'indennità di partecipazione (con l'esclusione di quelli attivati in favore di soggetti percettori di forme di integrazione del reddito). Giova peraltro precisare che le Linee Guida prevedono una norma di chiusura secondo cui le nuove regole si applicano anche a fattispecie similari ancorché diversamente denominate come, per esempio, le borse lavoro.

7. Qual è il trattamento fiscale del rimborso spese dei tirocini?

La prassi amministrativa si è occupata degli aspetti fiscali degli eventuali rimborsi spese, validi per ogni tipologia di tirocinio. In particolare, importanti chiarimenti sono giunti dalla risoluzione dell'Agenzia 95/E/2002, con la quale è stato espresso l'indirizzo per cui, alla luce della disciplina contenuta nel Tuir (Dpr 917/1986), gli eventuali rimborsi spesa vadano fiscalmente classificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L' art. 50 Tuir vi include infatti «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante».

(III) Tutele

8. La bozza di linee guida contiene anche i profili assicurativi dei tirocini e di sicurezza del lavoro?

La bozza di linee guida in circolazione stabilisce, circa le garanzie assicurative, che il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, e per la responsabilità civile verso i terzi, comprendendo anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dall'ente ospitante e previste dal progetto formativo. Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative e, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, le parti definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

9. Inail ed R.c. vengono per lo più coperte dal Soggetto Promotore. Dal punto di vista della Sicurezza sul Lavoro il Responsabile della Sicurezza per il tirocinante è il Soggetto Ospitante, che implicazioni ha ciò per il soggetto promotore?

In materia di sicurezza sul lavoro, il tirocinante poiché inserito nell'organizzazione produttiva del soggetto ospitante, è considerato come lavoratore di questi e non del soggetto promotore, per cui tutti gli obblighi di sicurezza graveranno in capo al soggetto ospitante.

Quanto detto è stato precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta alla domanda di interpello del 11° ottobre 2012, in cui si è affermato che il soggetto beneficiario di attività di tirocinio formativo e di orientamento è equiparato alla definizione di lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza). Per tanto, il datore di lavoro – che in materia di sicurezza è individuato nel soggetto ospitante - è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Inoltre, poi, nulla vieta la possibilità di prevedere convenzionalmente che il soggetto promotore si faccia carico degli aspetti informativi, formativi e di addestramento, come anche ad esempio delle comunicazioni obbligatorie agli istituti assicurativi in caso di infortunio.

10. Si può svolgere il tirocinio formativo e di orientamento presso un soggetto ospitante con cui era intercorso un rapporto di lavoro? Se sì, c'è un limite temporale massimo del precedente rapporto di lavoro?

Data la finalità del tirocinio (ovvero quella di agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro) e visti i destinatari dello stesso (ovvero i soggetti con titolo di studio conseguito entro e non oltre 12 mesi), si ritiene incompatibile la stipulazione di una convenzione di tirocinio a favore di un soggetto con il quale l'ente ospitante abbia preventivamente instaurato un rapporto di lavoro vero e proprio, anche se concluso, avente per oggetto le medesime mansioni. Altra cosa, per esempio, potrebbero essere le collaborazioni occasionali ovvero prestazioni di lavoro accessorio purché il piano formativo sia coerente con l'esperienza maturata dal tirocinante presso il soggetto ospitante.

(IV) Tirocini per soggetti svantaggiati

11. Nelle Linee Guida di prossima emanazione è prevista la possibilità di attivare "borse lavoro" a favore di soggetti svantaggiati di varia natura, distinguendole sia dai tirocini formativi e di orientamento, che da quelli previsti per i disabili? I servizi Sociali potranno assumere il ruolo di soggetto promotore?

Le linee guida prevedono una tipologia di tirocini denominati "di orientamento e formazione" o di "inserimento/reinserimento" in favore di disabili e persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991 e immigrati, richiedenti asilo politico e protezione internazionale. Tra i soggetti promotori figurano anche comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti e i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. Le Linee Guida costituiscono standard minimi di riferimento anche per interventi come le borse lavoro.

12. Quali sono i riferimenti normativi dei "tirocini riabilitativi e risocializzanti" per la Regione Lombardia? Chi riguardano e chi li può fare ?

Il DGR n. 3153 del 2012 della Regione Lombardia distingue fra due tipologie di tirocini: curriculari (nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale) ed extra-curriculari (finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro). La Regione Lombardia indica che questi ultimi possono essere promossi anche a favore di persone con disabilità di cui alla l. 23 marzo 1999, n. 68; di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, comma 1, della l. 8 novembre 1991, n. 381, compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria; così come ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni e dalle Province. Si ritiene quindi che nella regolamentazione regionale della Lombardia i tirocini con fini "riabilitativi e risocializzanti" siano regolamentati e possano quindi essere promossi in favore dei summenzionati soggetti.

13. Con riguardo ai tirocini per disabili, ex detenuti/detenuti, ex tossicodipendenti, immigrati, richiedenti asilo, giovani a rischio, soggetti particolarmente svantaggiati. Secondo l'art. 11 d.l. n. 138 non era più possibile attivare tirocini per questi soggetti, riservando lo strumento ai giovani. Una successiva interpretazione dava la possibilità di farlo: vi è possibile confermarlo? Non è corretto affermare che l'art. 11 d.l. n. 138/2011 negava la possibilità di attivare tirocini in favore di soggetti svantaggiati. Come precisato dalla Circolare n. 24/2012 infatti, l'art. 11 d.l. 138/2011 aveva per oggetto esclusivamente i livelli di tutela essenziali per i tirocini formativi e di

orientamento, ovvero quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani. Non rientravano invece nell'ambito di applicazione dell'art. 11 d.l. n. 138/2011 né i tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo (in favore di disoccupati e inoccupati), né quelli promossi a favore di disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, per i quali resta in vigore la disciplina specifica prevista dall'art. 11, comma 2, l. n. 68/1999, così come quelli promossi a favore di condannati ammessi a misure alternative di detenzione, immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché quelli rivolte a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati.

(V) Disciplina e campo di applicazione

14. Sembra che nelle Linee Guida sia previsto che dovranno considerarsi come "tirocini" anche le work experience, le borse lavoro ed esperienze similari. A tal proposito le "borse lavoro" sono attualmente giuridicamente disciplinate? O coloro che parlano di "borse lavoro" dovrebbero in realtà parlare di Tirocini?

Le linee guida rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate (appunto le work experiences, stage, borse lavoro). Si ritiene quindi che non vi sia differenza sostanziale fra borsa lavoro e tirocinio formativo e di orientamento, in quanto le funzioni e gli obiettivi sono gli stessi. Un caso problematico sono le borse di ricerca contemplate per le Univeristà all'articolo 18, comma 5, lett. f), della legge 240/2010.

15. È possibile promuovere tirocini anche in Regioni diverse da quelle di appartenenza del soggetto promotore?

Come chiarito nelle FAQ ministeriali, i tirocini possono essere promossi anche in Regioni diverse da quella di appartenenza dell'ente promotore applicando, però, nella gestione del tirocinio, la normativa regionale della sede del soggetto ospitante. Nel caso di soggetto ospitante multi localizzato, secondo le Linee Guida non varrà più il principio secondo cui si applica la normativa della Regione ove l'impresa ha la sede legale (come stabilito dall'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Parti sociali del 27 ottobre 2010), ma al contrario si dovrà applicare quella della Regione ove il tirocinio sarà svolto.

16. Ai tirocini curriculari universitari sono applicabili le regolamentazioni regionali o solamente le discipline delle Università? I tirocini curriculari sono quei tirocini inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione, che abbiano come finalità quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione in modalità di alternanza. Questa tipologia di tirocini è disciplinata dai regolamenti didattici di scuole e università, ovvero dalle norme regolamentari della istituzione che promuove il tirocinio.

17.È possibile stipulare convenzioni con istituti di istruzione della UE (es. Francia) per tirocini da svolgersi in Italia?

Le Università e gli istituti di istruzione e formazione possono prevedere, nell'ambito delle proprie norme regolamentari, la possibilità di stipulare convenzioni con istituti formativi esteri per l'attivazione di tirocini curriculari e progetti di mobilità all'estero.

18. Posto che la fonte legislativa è la normativa regionale, esistono richiami nelle norme nazionali con riguardo alla durata massima delle varie tipologie di tirocinio?L'art. 11 d.l. 138/2011, oggi però dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (con sentenza n. 287/2012), definiva una durata massima di sei mesi (proroghe comprese) per i tirocini formativi e di orientamento. Le Linee Guida mantengono la stessa durata per questa tipologia di tirocini. La durata massima dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo in favore di inoccupati e disoccupati

era invece disciplinata dal D.m. 142/1998 (massimo sei mesi), oggi però indirettamente dichiarato illegittimo dalla citata sentenza costituzionale. Le Linee Guida indicano per questa tipologia di tirocini una durata massima di 12 mesi. Infine, i tirocini promossi in favore di particolari categorie di soggetti, in assenza di normativa regionale, erano anch'essi disciplinati dal D.M. 142/1998 o dalle leggi speciali che li prevedono (24 mesi nel caso di portatori di handicap e 12 mesi nel caso di altre categorie di soggetti *ex* 381/1991). A questo proposito il testo delle Linee Guida mantiene le suddette previsioni di durata, ovvero non superiore a dodici mesi nel caso di soggetti svantaggiati e ventiquattro mesi nel caso di soggetti disabili. Le durate massime si intendono comprensive delle eventuali proroghe.

19. Ai fini del calcolo del rapporto tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato e i tirocinanti, come deve considerarsi il contratto di apprendistato anche alla luce della riforma dell'apprendistato? Il contratto di apprendistato deve considerarsi a tempo indeterminato ai fini del calcolo dei tirocinanti?

In assenza di una espressa previsione normativa, si ritengono operanti le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con risposta ad interpello del 3 ottobre 2008, n. 44, che escludono gli apprendisti dal computo dei lavoratori a tempo indeterminato necessari per determinare il numero massimo di tirocinanti che è possibile ospitare in azienda. Tuttavia, alla luce della riforma dell'apprendistato il Ministero del lavoro potrebbe cambiare orientamento. Decisivo farà in ogni caso quanto disporranno le regolamentazioni regionali in materia.

20. È legittimo che una Agenzia per il lavoro stipuli con la singola azienda, quale ente promotore, una apposita convenzione corredata di piano formativo, nel rispetto della normativa regionale sui contenuti, sostituendosi di fatto a CPI e/o Università, sulla base della previsione contenuta in particolare nell'art. 2 lett. b del D.lgs. n. 276/2003 che attribuisce alle APL lo status di soggetti preposti all'attività di intermediazione nella quale rientra la promozione e gestione dell'incontro di domanda e offerta di lavoro?

Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 36/2011, in base all'art. 2 del d.lgs. n. 276/2003, i soggetti abilitati alla attività di intermediazione (quindi anche le Agenzie per il Lavoro) possono autonomamente promuovere tutte le diverse tipologie di tirocini, fatta eccezione per quelli curriculari.



^{*}Seguici su **y**@fareapprendistato.